

## Nota n. 39 del 28 agosto 2024

### **Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2024/01)**

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela \(EBA/GL/2024/01, “Orientamenti dell’EBA”\)](#).

La presente Nota dà attuazione alle modifiche apportate agli Orientamenti dell’EBA in materia di fattori di rischio, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

#### **1. Oggetto**

La Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal Regolamento (UE) 2023/1113, assegna all’EBA il compito di emanare linee guida sui fattori di rischio che i prestatori di servizi per le cripto attività (“CASP”) dovrebbero prendere in considerazione quando avviano un rapporto continuativo o effettuano operazioni in cripto-attività e di chiarire le misure di adeguata verifica che i CASP dovrebbero applicare nelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e quando entrano in rapporti di corrispondenza con rispondenti che sono CASP di Paesi non appartenenti all’UE (articoli 18 e 19 bis Direttiva UE 849/2015).

L’EBA ha dato attuazione a questi nuovi mandati apportando modifiche mirate agli Orientamenti generali sull’adeguata verifica della clientela pubblicati nel 2021 (EBA/GL/2021/02, “[Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo](#)”) e attuati dalla Banca d’Italia con la [Nota n. 15 del 2021](#).

In particolare, sono state aggiunte indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività e introdotte limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (es. *correspondent banking*, *retail banking*) per introdurre fattori di rischio specifici per l’attività in cripto.

#### **2. Destinatari**

La presente Nota si applica ai “Destinatari” delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

#### **3. Data di applicazione**

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 30 dicembre 2024.

#### **4. Disposizioni di riferimento**

- Articoli 17, 18, paragrafi 4, 5, e 6 e 19 *bis* della Direttiva (UE) 2015/849;
- Articolo 7 e Titolo II, Capo I, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e successive modifiche.

\*\*\*

Gli Orientamenti dell'EBA integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia. La presente nota integra la [Nota n. 15 del 2021](#).

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.